



Procedure di inizio anno 2021-2022

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE)

Prima
dell'inizio.....vediamo
cosa è successo




1) Sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14.0.2021

Ha annullato il Decreto Interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee Guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1)

2) Nota Ministeriale n. 2044 del 17.09.2021

Il MIUR fornisce indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità e in particolare sulle modalità di redazione dei P.E.I. per l'a.s. 2021/2022.



Resta in vigore il **D.L. 66/2017** con le successive modifiche ed integrazioni) per l'elaborazione del P.E.I., quindi le scuole potranno utilizzare la modulistica già adoperata nell'anno 2019/2020, prestando particolare attenzione a non sconfinare con motivi di censura indicati nella sentenza.

a) COMPOZIONE E FUNZIONI DEL GLO

b) POSSIBILITA' DI FREQUENZA CON
ORARIO RIDOTTO

c) ESONERO DELLE MATERIE PER GLI
STUDENTI CON DISABILITA'

D) ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO E
L'ASSISTENZA



COMPOZIONE E FUNZIONI DEL GLO (cosa è stato annullato)

Articolo 3 D.I. 182/2020: Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (annullato con sentenza del TAR Lazio n. 9796/2021)

omissis

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

omissis

8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL GLO

- Normativa in vigore (Art. 9 Commi 10 e 11 D.L.66/2017)

IL GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) E' COMPOSTO DA:

- ▶ DIRIGENTE SCOLASTICO (o suo delegato)
- ▶ TEAM DOCENTI CONTITOLARI (per la scuola dell'infanzia e primaria), CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria) compresa/o insegnante di sostegno
- ▶ GENITORI/TUTORI dell'alunno
- ▶ FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità
- ▶ RAPPRESENTANTI DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTISCIPLINARE (Asl di residenza dell'alunno)
- ▶ STUDENTI CON DISABILITA' ai fini dell'inclusione scolastica e nel rispetto dell'autodeterminazione

01

La famiglia è un **componente** del GLO e non un partecipante

02

Non ci sono limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia (devono, però, essere autorizzati dal D.S.)

POSSIBILITA' DI FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO

(cosa è stato annullato)

L'art. 13, comma 2, lett. a) D.I. 182/2021, ripreso nella sezione 9 dei nuovi modelli di PEI (annullato dal TAR) prevedeva all'interno del PEI una ricognizione della «organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse» in cui erano presi in considerazione delle situazioni anomale che indirettamente avrebbero portato a contrarre il diritto pieno ed effettivo ad una istruzione inclusiva.

Infatti, si leggeva che:

«Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:

A) Se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni»

POSSIBILITA' DI FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO

- Normativa in vigore: «Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria»

PREMESSA

- ▶ La L.104/92 all'art. 12 comma 4 afferma che il diritto all'istruzione non può essere impedito da difficoltà o altre condizioni correlate all'handicap (questo è il termine scritto nella norma.....oggi usiamo il termine «disabilità»)



QUINDI

- ▶ Sicuramente **il principio di garanzia della frequenza è assoluto e va rispettato**. Da tenere presente che è proprio questo principio che si innesta la progettualità riguardante il singolo alunno, che trova la esplicitazione in **un percorso «appositamente predisposto» , coerente con le sue capacità e potenzialità**, il Piano Educativo Individualizzato.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Non è previsto l'obbligo di frequenza, non si pone la questione della validità dell'a.s.

FACCIAMO
CHIAREZZA PER LA
SCUOLA DELL'INFAZIA
E PRIMARIA: QUANTE
ASSENZE SI POSSONO
FARE AI FINI DELLA
VALIDITA' DELL'ANNO
SCOLASTICO?



SCUOLA PRIMARIA

La norma fissa l'obbligo di frequenza, ma non detta disposizioni per quanto concerne la validità dell'a.s..

In altre parole non viene indicato il numero minimo di ore di frequenza.

FACCIAMO CHIAREZZA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: QUANTE ASSENZE SI POSSONO FARE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO?

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La norma fissa un monte ore di frequenza vincolante ai fini della validità dell'a.s.; al tempo stesso attribuisce al Collegio Docenti la responsabilità di definire i criteri generali che legittimano la deroga a questo limite di presenza nel caso di situazioni «eccezionali e documentate», citando, fra gli altri «gravi motivi di salute o terapie e/o cure programmate» (norma di riferimento legislativo **CM 20/2021 Nota 7736/2021 e D.L. 59/2044**).

Sulla base delle deroghe fissate dal Collegio Docenti, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato se dispone di sufficienti elementi di valutazione.

Queste indicazioni valgono per tutti gli alunni della scuola italiana.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

La norma fissa un monte ore di frequenza vincolante ai fini della validità dell'a.s.; al tempo stesso attribuisce al Collegio Docenti la responsabilità di definire i criteri generali che legittimano la deroga a questo limite di presenza nel caso di situazioni «eccezionali e documentate», citando, fra gli altri «gravi motivi di salute o terapie e/o cure programmate» (norma di riferimento legislativo **CM 20/2021 Nota 7736/2021 e DPR 122/2009**).

Sulla base delle deroghe fissate dal Collegio Docenti, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato se dispone di sufficienti elementi di valutazione.

Queste indicazioni valgono per tutti gli alunni della scuola italiana.

ESONERO DELLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' (cosa è stato annullato)

Art. 10, comma 2, D.I. 182/2020

«con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato: ...d) se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio ...

Linee guida (All. B D.I. 182/2020)

rientrano nell'opzione "C" le situazioni in cui non sussistono le condizioni neppure per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile, se non con forzature eccessive e inopportune, definire obiettivi didattici sui quali si possa poi esprimere una seria valutazione degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere l'esonero totale dall'insegnamento di tale disciplina, per cui non sono previsti obiettivi disciplinari da raggiungere e, non essendoci di conseguenza valutazione, non si definiscono i relativi criteri. L'esonero è deciso dal Consiglio di classe, non solo dall'insegnante titolare della disciplina, e deve costituire una scelta eccezionale derivante da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.

ESONERO DELLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA'

- Normativa in vigore: Circolare Ministeriale n. 2044 del 17.09.2021

PREMESSA

- ▶ In base al Decreto Interministeriale n. 182/2020, si poteva prevedere solo per le scuole secondarie di secondo grado

CON LA NOTA N. 2044 DEL 2021 SI PREVEDE QUANTO SEGUE:

- ▶ Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, **con partecipazione ad attività di laboratorio separate**, in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 62/2017, cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano previsti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro preavviso assenso della famiglia e deliberazione del Consiglio di Classe.

ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE
PROFESSIONALI PER IL
SOSTEGNO E
L'ASSISTENZA
(cosa è stato
annullato)

Articolo 18 c. 3 D.L. n. 182/2020: Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell'ambito dei *range* e dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all'Allegato C1.

DELLA STRUTTURAZIONE

Struttura di riferimento	Spazio	Linea	Posti	Unità	Milieu
Struttura di riferimento	11	1	11	1	
Totale		21	11+11	1+11	1+11

DELLA STRUTTURAZIONE


Struttura di riferimento	Spazio	Linea	Posti	Unità	Milieu
Struttura di riferimento	11	1	11	1	1
Totale		21	11+11	1+11	1+11

DELLA STRUTTURAZIONE

Struttura di riferimento	Spazio	Linea	Posti	Unità	Milieu
Struttura di riferimento		1	11		
Totale		14	1+11	1+11	1+11

DELLA STRUTTURAZIONE

Struttura di riferimento	Spazio	Linea	Posti	Unità	Milieu
Struttura di riferimento		1	11		
Totale		14	1+11	1+11	1+11



ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO E L'ASSISTENZA

- Normativa in vigore: Circolare Ministeriale n. 2044 del 17.09.2021 «Pertanto non si possono predeterminare, attraverso un «range», le ore di sostegno attribuibili al GLO, con stretto legame al «debito di funzionamento» ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale.»

Art. 7, comma 2, lett d) d. lgs. 66/2017: progetto individuale

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, (...)

Art. 10, d. lgs. 66/2017: Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

(...), il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, **invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.**

GRAZIE

